

CIRCOLARE N. 07/2024

SCADENZE FISCALI LUGLIO 2024

Martedì 16 luglio

- **IVA LIQUIDAZIONE MENSILE**

Liquidazione IVA riferita al mese di giugno e versamento dell'imposta dovuta.

- **IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI**

Versamento delle ritenute operate a giugno relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

- **IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO AUTONOMO**

Versamento delle ritenute operate a giugno per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

- **IRPEF RITENUTE ALLA FONTE DIVIDENDI**

Versamento delle ritenute operate (26% - codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel secondo trimestre per:

- partecipazioni non qualificate;
- partecipazioni qualificate, derivanti da utili prodotti dal 2018.

- **RITENUTE ALLA FONTE CONDOMINI**

Versamento delle ritenute (4%) operate a giugno da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

- **RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI**

Versamento delle ritenute (21%) operate a giugno da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).

- **IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE**

Versamento delle ritenute operate a giugno relative a:

- rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);
- utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);
- contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.

- **INPS DIPENDENTI**

Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di giugno.

- **INPS GESTIONE SEPARATA**

Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a giugno a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a giugno agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali).

- **INPS AGRICOLTURA**

Versamento della prima rata 2024 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale dei coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP).

Mercoledì 24 luglio

- **MOD. 730/2024**

Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato dal 21.6 al 15.7:

- consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;
- invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei modd. 730 e modd. 730-4.

Giovedì 25 luglio

- **IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI**

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a giugno (soggetti mensili) / secondo trimestre (soggetti trimestrali).

Mercoledì 31 luglio

Nell'ambito delle disposizioni relative al Concordato Preventivo Biennale (CPB) l'art. 37, comma 1, D.Lgs.n. 13/2024 prevede che i **soggetti ISA / forfetari / minimi**, nonché i soci / associati e collaboratori, possono effettuare il **versamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi / IRAP / IVA entro il 31.7.2024 senza maggiorazione.**

Nel Decreto correttivo della Riforma fiscale approvato in via preliminare il 20.6.2024 è contenuta, a favore dei predetti soggetti, anche la possibilità di “**differire**” il **versamento di ulteriori 30 giorni applicando la maggiorazione dello 0,40%.**

- **MOD. REDDITI 2024 PERSONE FISICHE
PROROGA SOGGETTI ISA**

Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a:

- saldo IVA 2023 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);
- IRPEF (saldo 2023 e primo acconto 2024);
- addizionale regionale IRPEF (saldo 2023);
- addizionale comunale IRPEF (saldo 2023 e acconto 2024);
- acconto 20% dell'imposta dovuta per i redditi a tassazione separata;

- imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2023 da quadro EC;
- imposta sostitutiva “integrativa” 9-11-13% finalizzata al mantenimento della rivalutazione e della deducibilità in 18 anni del maggior valore delle attività immateriali (marchi / avviamento);
- cedolare secca (saldo 2023 e primo acconto 2024);
- IVIE (saldo 2023 e primo acconto 2024);
- IVAFE (saldo 2023 e primo acconto 2024);
- contributi IVS (saldo 2023 e primo acconto 2024);
- contributi Gestione separata INPS (saldo 2023 e primo acconto 2024).

- **MOD. REDDITI 2024 SOCIETÀ DI PERSONE
PROROGA SOGGETTI ISA**

Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a:

- saldo IVA 2023 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);
- imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2022 e 2023. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;
- imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2023 da quadro EC;
- imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008;
- imposta sostitutiva “integrativa” 9-11-13% finalizzata al mantenimento della rivalutazione e della deducibilità in 18 anni del maggior valore delle attività immateriali (marchi / avviamento).

- **MOD. REDDITI 2024 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI
PROROGA SOGGETTI ISA**

Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, i versamenti relativi a:

- saldo IVA 2023 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);
- IRES (saldo 2023 e primo acconto 2024);
- maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2023 e primo acconto 2024);
- imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2022 e 2023. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;
- imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008;
- imposta sostitutiva “integrativa” 9-11-13% finalizzata al mantenimento della rivalutazione e della deducibilità in 18 anni del maggior valore delle attività immateriali (marchi / avviamento).

- **MOD. IRAP 2024 PROROGA SOGGETTI ISA**

Versamento IRAP (saldo 2023 e primo acconto 2024) da parte società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l’anno solare.

- **ISA PROROGA SOGGETTI ISA**

Versamento dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi / compensi 2023 indicati nel mod. REDDITI 2024 da parte dei soggetti ISA al fine di migliorare il proprio Indice di affidabilità.

- **DIRITTO ANNUALE CCIAA 2024 PROROGA SOGGETTI ISA**

Versamento del diritto CCIAA dovuto per il 2024 da parte dei soggetti con termine di versamento delle imposte all'1.7 (codice tributo 3850).

- **ROTTAMAZIONE MAGAZZINO PROROGA SOGGETTI ISA**

Versamento della prima rata (50%) dell'imposta sostitutiva dovuta (18%) e dell'IVA (aliquota media 2023) per la c.d. "rottamazione del magazzino" ossia l'adeguamento delle esistenze iniziali all'1.1.2023.

- **RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA ALBERGHI PROROGA SOGGETTI ISA**

Versamento terza rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'eventuale affrancamento (10%) del saldo attivo ex art. 6-bis, DL n. 23/2020 da parte delle imprese del settore alberghiero / termale che hanno effettuato la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni nel bilancio 2021.

I soggetti **che non beneficiano della proroga** possono effettuare i versamenti derivanti dal mod. REDDITI / IRAP / IVA 2024 **dal 2.7 al 31.7 con la maggiorazione dello 0,40%**.

- **MOD. REDDITI 2024 PERSONE FISICHE
SOGGETTI CHE NON BENEFICIANO DELLA PROROGA**

Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:

- saldo IVA 2023 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);
- IRPEF (saldo 2023 e primo acconto 2024);
- addizionale regionale IRPEF (saldo 2023);
- addizionale comunale IRPEF (saldo 2023 e acconto 2024);
- acconto 20% dell'imposta dovuta per i redditi a tassazione separata;
- imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2023 da quadro EC;
- imposta sostitutiva "integrativa" 9-11-13% finalizzata al mantenimento della rivalutazione e della deducibilità in 18 anni del maggior valore delle attività immateriali (marchi / avviamento);
- cedolare secca (saldo 2023 e primo acconto 2024);
- IVIE (saldo 2023 e primo acconto 2024);
- IVAFE (saldo 2023 e primo acconto 2024);
- contributi IVS (saldo 2023 e primo acconto 2024);
- contributi Gestione separata INPS (saldo 2023 e primo acconto 2024).

- **MOD. REDDITI 2024 SOCIETÀ DI PERSONE
SOGGETTI CHE NON BENEFICIANO DELLA PROROGA**

Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:

- saldo IVA 2023 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);
- imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2022 e 2023. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;
- imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2023 da quadro EC;
- imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008;
- imposta sostitutiva “integrativa” 9-11-13% finalizzata al mantenimento della rivalutazione e della deducibilità in 18 anni del maggior valore delle attività immateriali (marchi / avviamento).

- **MOD. REDDITI 2024 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI
SOGGETTI CHE NON BENEFICIANO DELLA PROROGA**

Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:

- saldo IVA 2023 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);
- IRES (saldo 2023 e primo acconto 2024);
- maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2023 e primo acconto 2024);
- imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2022 e 2023. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;
- imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008;
- imposta sostitutiva “integrativa” 9-11-13% finalizzata al mantenimento della rivalutazione e della deducibilità in 18 anni del maggior valore delle attività immateriali (marchi / avviamento).

- **MOD. IRAP 2024
SOGGETTI CHE NON BENEFICIANO DELLA PROROGA**

Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, IRAP (saldo 2023 e primo acconto 2024) da parte società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare.

- **ISA SOGGETTI CHE NON BENEFICIANO DELLA PROROGA**

Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi / compensi 2023 indicati nel mod. REDDITI 2024 da parte dei soggetti ISA al fine di migliorare il proprio Indice di affidabilità.

- **DIRITTO ANNUALE CCIAA 2024
SOGGETTI CHE NON BENEFICIANO DELLA PROROGA**

Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, del diritto CCIAA dovuto per il 2024 da parte dei soggetti con termine di versamento delle imposte all'1.7 (codice tributo 3850).

- **ROTTAMAZIONE MAGAZZINO**
SOGGETTI CHE NON BENEFICIANO DELLA PROROGA

Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, della prima rata (50%) dell'imposta sostitutiva dovuta (18%) e dell'IVA (aliquota media 2023) per la c.d. "rottamazione del magazzino" ossia l'adeguamento delle esistenze iniziali all'1.1.2023 (Informativa SEAC 26.6.2024, n. 191).

- **RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA ALBERGHI**
SOGGETTI CHE NON BENEFICIANO DELLA PROROGA

Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, della terza rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'eventuale affrancamento (10%) del saldo attivo ex art. 6-bis, DL n. 23/2020 da parte delle imprese del settore alberghiero / termale che hanno effettuato la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni nel bilancio 2021.

- **MOD. REDDITI 2024**
MOD. IRAP 2024
DIRITTO ANNUALE CCIAA 2024
SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI
(BILANCIO DIFFERITO A 180 GIORNI)
SOGGETTI CHE NON BENEFICIANO DELLA PROROGA

Termine entro il quale effettuare, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare e che hanno differito l'approvazione del bilancio entro 180 giorni per particolari esigenze ex art. 2364, C.c. (approvazione effettiva nel mese di maggio), i versamenti con la maggiorazione dello 0,40% relativi a:

- saldo IVA 2023 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);
- IRES (saldo 2023 e primo acconto 2024);
- maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2023 e primo acconto 2024);
- imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2022 e 2023. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;
- imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008;
- imposta sostitutiva "integrativa" 9-11-13% finalizzata al mantenimento della rivalutazione e della deducibilità in 18 anni del maggior valore delle attività immateriali (marchi / avviamento).

- **MOD. REDDITI 2024**
MOD. IRAP 2024
DIRITTO ANNUALE CCIAA 2024
SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI
(BILANCIO DIFFERITO A 180 GIORNI)
PROROGA SOGGETTI ISA

Termine entro il quale effettuare, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare e che hanno differito l'approvazione del bilancio entro 180 giorni per particolari esigenze ex art. 2364, C.c. (approvazione effettiva nel mese maggio), i versamenti relativi a:

- saldo IVA 2023 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);
- IRES (saldo 2023 e primo acconto 2024);
- maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2023 e primo acconto 2024);

- imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2022 e 2023. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;
- imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008;
- imposta sostitutiva “integrativa” 9-11-13% finalizzata al mantenimento della rivalutazione e della deducibilità in 18 anni del maggior valore delle attività immateriali (marchi / avviamento).

- **MOD. REDDITI 2024**

- **MOD. IRAP 2024**

- **DIRITTO ANNUALE CCIAA 2024**

- **SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI**

- **(BILANCIO DIFFERITO A 180 GIORNI)**

- **SOGGETTI CHE NON BENEFICIANO DELLA PROROGA E PROROGA**

- **SOGGETTI ISA**

Termine entro il quale effettuare, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e che hanno differito l’approvazione del bilancio entro 180 giorni per particolari esigenze ex art. 2364, C.c. (approvazione effettiva nel mese di giugno o successivi), i versamenti relativi a:

- saldo IVA 2023 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);
- IRES (saldo 2023 e primo acconto 2024);
- maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2023 e primo acconto 2024);
- imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2022 e 2023. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;
- imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008;
- imposta sostitutiva “integrativa” 9-11-13% finalizzata al mantenimento della rivalutazione e della deducibilità in 18 anni del maggior valore delle attività immateriali (marchi / avviamento).

- **INPS AGRICOLTURA**

Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel secondo trimestre.

- **INPS DIPENDENTI**

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di giugno.

L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.

- **CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE**

Invio telematico all’Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di giugno, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale.

- **IVA CREDITO TRIMESTRALE**

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate dell’istanza di rimborso / compensazione del credito IVA relativo al secondo trimestre, utilizzando il mod. IVA TR.

- **IVA DICHIARAZIONE TRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE OSS**

Invio telematico della dichiarazione IVA OSS del secondo trimestre relativa alle vendite a distanza / prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico (OSS).

- **IVA DICHIARAZIONE MENSILE E LIQUIDAZIONE IOSS**

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di giugno relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico per le importazioni (IOSS).

- **ACCISE AUTOTRASPORTATORI**

Presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’istanza relativa al secondo trimestre per il rimborso / compensazione del maggior onere derivante dall’incremento dell’accisa sul gasolio da parte degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t.

- **ROTTAMAZIONE-QUATER**

Versamento quinta rata di quanto dovuto ai fini della c.d. “rottamazione - quater”. Considerato il riconoscimento della “tolleranza” di 5 giorni il versamento è comunque tempestivo se effettuato entro il 5.8.2024.

NOTIZIE FISCALI

- **L’EFFETTO SOSTITUTIVO IMU – IRPEF E IL MOD. REDDITI 2024 PF**

In presenza di immobili non locati e assoggettati ad IMU trova applicazione il c.d. “effetto sostitutivo IMU – IRPEF”, in base al quale detti immobili non sono imponibili ai fini IRPEF. Al ricorrere di talune fattispecie, tuttavia, l’effetto sostitutivo è applicabile solo parzialmente. Dopo aver riepilogato la normativa di riferimento, si propongono alcuni esempi di compilazione del quadro RA e RB del mod. REDDITI 2024 PF.

- **L’ESTROMISSIONE IMMOBILE IMPRESA INDIVIDUALE E IL MOD. REDDITI 2024**

Gli imprenditori individuali che hanno usufruito dell’estromissione dell’immobile strumentale (con passaggio del bene dalla sfera d’“impresa” alla sfera “privata”), riproposta dalla Finanziaria 2023, devono “perfezionare” l’operazione compilando l’apposita Sezione XXII del quadro RQ presente nel mod. REDDITI 2024.

Si rammenta inoltre che entro l’1.7.2024 (il 30.6 cade di domenica) in caso di scelta del versamento in forma rateizzata, va effettuato il versamento della seconda rata dell’imposta sostitutiva dovuta.

- **SALDO 2023 E ACCONTO 2024 DELLE IMPOSTE**

Entro il prossimo 1.7.2024 (il 30.6 cade di domenica) ovvero entro il 31.7.2024 con la maggiorazione dello 0,40% scade il termine per il versamento del saldo 2023 e acconto 2024 IRPEF, IRES ed IRAP.

Va tuttavia evidenziato che, nell'ambito delle disposizioni relative al Concordato Preventivo Biennale (CPB), è previsto che i soggetti ISA / forfetari / minimi possono effettuare i versamenti in esame entro il 31.7.2024 senza la maggiorazione dello 0,40%.

In base alle bozze del Decreto correttivo del CPB di prossima emanazione, risulta introdotta a favore dei predetti soggetti anche la possibilità di "differire" il versamento di ulteriori 30 giorni applicando la maggiorazione dello 0,40%.

- **LE CAUSE DI ESCLUSIONE ISA 2024**

Si analizzano di seguito le cause di esclusione dall'applicazione degli ISA 2024, relativi al 2023, riepilogando per ciascuna di esse il codice da indicare nel mod. REDDITI 2024.

Per il 2023 il MEF non ha ritenuto necessario introdurre nuove cause di esclusione e non ha confermato la causa di esclusione relativa ai soggetti che hanno aperto la partita IVA dall'1.1 dell'esercizio precedente.

Va evidenziato che i soggetti interessati da una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA non possono accedere:

- al CPB per il biennio 2024 - 2025;
- al regime premiale;

ancorché in alcuni casi sia necessario compilare il mod. ISA.

- **SALDO 2023 E ACCONTO 2024 DEI CONTRIBUTI IVS / GESTIONE SEPARATA**

Si riepilogano come di consueto le modalità di determinazione e di versamento del saldo 2023 / acconto 2024 dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alla Gestione IVS e alla Gestione separata INPS.

In particolare si evidenzia che a seguito di quanto disposto nell'ambito delle disposizioni relative al Concordato Preventivo Biennale (CPB), anche tali versamenti vanno effettuati entro:

- l'1.7 (il 30.6 cade di domenica) ovvero 31.7.2024 con la maggiorazione dello 0,40% da parte dei "soggetti no ISA";
- il 31.7 ovvero 30.8.2024 con la maggiorazione dello 0,40% da parte dei "soggetti ISA" / forfetari / minimi.

- **IL DIRITTO CCIAA 2024**

Il diritto CCIAA 2024 dovuto dalle società di capitali / di persone, imprese individuali, cooperative, consorzi, società semplici, società tra avvocati e soggetti iscritti esclusivamente al REA va versato entro il medesimo termine previsto per il primo acconto delle imposte derivanti dal mod. REDDITI 2024.

Pertanto, tenendo conto anche delle disposizioni di prossima emanazione, lo stesso:

- per i "soggetti no ISA" va effettuato entro il prossimo 1.7 (il 30.6 cade di domenica) ovvero il 31.7.2024 + 0,40%;
- per i "soggetti ISA" va effettuato entro il 31.7 ovvero il 30.8.2024 + 0,40%.

Il diritto dovuto va determinato considerando anche la maggiorazione deliberata dalla singola CCIAA (pari al 20% per la generalità delle CCIAA e del 70% per le CCIAA della Sicilia).

- **DEDUCIBILITÀ IMU 2023 FABBRICATI STRUMENTALI E MOD. REDDITI 2024**

Dal 2022 l'IMU relativa agli immobili strumentali risulta integralmente deducibile ai fini IRPEF / IRES.

Considerato che la deducibilità è collegata al pagamento (principio di cassa):

– le imprese in contabilità ordinaria, avendo contabilizzato l'imposta di competenza nel bilancio 2023, qualora abbiano effettuato "regolarmente" il pagamento nel 2023, non devono operare alcuna variazione nel mod. REDDITI 2024.

Merita evidenziare che l'anno scorso, pur in presenza della deducibilità integrale, era comunque necessario effettuare nel mod. REDDITI 2023 una variazione in aumento (per l'imposta di competenza) e una variazione in diminuzione (per l'imposta pagata);

– le imprese in contabilità semplificata devono riportare l'IMU deducibile nel 2023 in uno specifico rigo del quadro RG.

- **LE COMUNICAZIONI DI ANOMALIA ISA 2020 - 2021 – 2022**

Prosegue l'attività di compliance dell'Agenzia delle Entrate con l'invio, ai contribuenti e agli intermediari che hanno trasmesso le relative dichiarazioni, di una specifica comunicazione contenente le anomalie riscontrate nei mod. ISA per il triennio 2020 – 2021 – 2022.

Al contribuente è concesso di regolarizzare gli errori eventualmente commessi avvalendosi del ravvedimento provvedendo al reinvio della dichiarazione allegando il mod. ISA corretto oppure potrà fornire le sue valutazioni, direttamente / tramite un intermediario, utilizzando l'apposito software disponibile sul sito Internet dell'Agenzia.

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI, AL NETTO DEI CONSUMI DI TABACCHI, PER LE RIVALUTAZIONI MONETARIE

Indice del mese di **MAGGIO 2024** = 119,5

Variazione percentuale rispetto al mese precedente = + 0,2

Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente = + 0,8

Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti = + 8,0

DOCUMENTI DISPONIBILI

Sono disponibili presso il sito www.interstudio.it, area clienti, ACCESSO AREA CLIENTI WEB DESK, digitando credenziali e password che avete ricevuto negli scorsi giorni direttamente sul vostro indirizzo email, i documenti principali a partire dall'anno 2017:

- bilancio depositato presso la CCIAA competente,
- dichiarazione dei redditi,
- dichiarazioni varie.

Vi preghiamo pertanto in caso necessiti una copia di tale documentazione di utilizzare questo **servizio**.

SERVIZI A PAGAMENTO:

- **Informazioni societarie C.C.I.A.A.**
- **Informazioni Catasto**
- **Visure Pra**
- **Informazioni protesti**
- **Informazioni brevetti e marchi**
- **Banche dati aziendali nazionali ed internazionali (Report Nazionali e Internazionali)**

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alla segreteria dello studio tel. 049/503911 o visitare il sito www.interstudio.it, area clienti, accesso servizi pubblici, servizi a pagamento.

E' possibile in ogni momento visualizzare e stampare questo documento consultando il nostro sito: www.interstudio.it alla voce CIRCOLARI